

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

(2001/C 304 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 417 def. — 2001/0165(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 luglio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137(2),

vista la proposta della Commissione, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le Conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 ⁽²⁾ sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto invitano la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE ⁽³⁾, tenendo conto in particolare dell'interesse di ridefinire le misure di protezione in funzione delle persone che sono ormai le più esposte.

(2) Il Comitato economico e sociale, nel suo parere sull'amianto ⁽⁴⁾, chiede alla Commissione di adottare nuove misure per la riduzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

(3) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto con Direttiva del Consiglio 76/769/CEE ⁽⁵⁾ emendata nel 1999 con Direttiva della Commissione 99/77/CE ⁽⁶⁾, con effetto al 1° gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 263 del 24.9.1983, p. 25. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, p. 11).

⁽⁴⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27.9.1976, p. 201. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva della Commissione 1999/77/EC (GU L 207 del 6.8.1999, p. 18).

⁽⁶⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

(4) Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e devono essere pertanto soppresse le eccezioni previste per i settori marittimo e aereo.

(5) Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse devono essere ridefinite sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

(6) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto svolgerà un ruolo molto importante di prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

(7) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto deve essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

(8) Tenuto conto dei più recenti ritrovati tecnici, occorre meglio definire la metodologia del prelievo di campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'atmosfera, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

(9) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è auspicabile ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto.

(10) I datori di lavoro responsabili di opere di demolizione o di manutenzione devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altre parti interessate, al fine di prevedere adeguate misure di protezione dei lavoratori ivi occupati.

(11) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscano tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

(12) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

- (13) Occorre allineare le caratteristiche della gestione dei fascicoli relativi all'esposizione e medici di cui alla Direttiva 83/477/CEE a quelle che figurano nella direttiva del Consiglio 90/394/CEE (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta Direttiva individuale ai sensi dell'articolo 16 (1) della Direttiva 89/391/CEE) (1).
- (14) È opportuno aggiornare le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti, alla luce degli ultimi ritrovati della medicina, a fini di un'individuazione precoce di patologie dovute all'amianto.
- (15) In accordo con il principio della proporzionalità, è opportuno e necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 83/477/CEE, di emendarla come proposto. Detti emendamenti non devono andare oltre il necessario al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 5 del Trattato.
- (16) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (17) I suddetti emendamenti sono limitati al minimo per non imporre oneri inutili alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese.
- (18) In virtù della decisione 74/325/CEE (2), il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore.
- (19) La Direttiva 83/477/CEE deve pertanto essere emendata in conformità di quanto sopra,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La Direttiva 83/477/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso.
- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente Direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi:

— l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS (*),

- la grunerite amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS (*),
- l'antofillite amianto, n. 77536-67-5 del CAS (*),
- il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (*),
- la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (*),
- la tremolite amianto, n. 77536-68-6 del CAS (*).

(*) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).»

- 3) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Purché il tempo di esposizione totale dei lavoratori non superi le due ore in qualsiasi periodo di sette giorni e che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi richiesta dal paragrafo 2 che il limite di esposizione per l'amianto non sia superato, gli articoli 4, 15 e 16 non sono applicabili quando il lavoro prevede:

- a) rivestimenti in amianto, isolamenti in amianto o pannelli isolanti in amianto, oppure
- b) il controllo della qualità dell'aria, il controllo di conformità o il prelievo di campioni alla rinfusa per accertare se un determinato materiale sia costituito da amianto.»

- 4) L'articolo 4 è emendato come segue:

- a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La notifica va fatta dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve includere quanto meno una breve descrizione

- a) dell'ubicazione del cantiere,
- b) del tipo e delle quantità di amianto utilizzate o maneggiate,
- c) delle attività e dei processi attuati,
- d) dei prodotti manifatturati.

Quando si procede alla rimozione dell'amianto, la notifica includerà informazioni sul periodo esatto in cui avverrà la rimozione nonché informazioni sulle misure che verranno prese per limitare l'esposizione dei lavoratori coinvolti. La notifica sarà presentata prima dell'inizio del progetto di rimozione dell'amianto.»

- b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta intervenga nelle condizioni di lavoro un'importante modifica suscettibile di comportare una diversa esposizione alla polvere o a materiali contenenti amianto.»

(1) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 1999/38/EC (GU L 138, dell'1.6.1999, pag. 66).

(2) GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione da ultimo modificata dall'atto di adesione del 1994.

5) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3(1), l'esposizione dei lavoratori alle polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul posto di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso deve essere al di sotto dei valori limite fissati nell'articolo 8, e in particolare attraverso le seguenti misure:

- 1) Il numero di lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti a polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.
- 2) I processi lavorativi devono essere, in linea di massima, concepiti in modo da evitare emissioni di polveri di amianto nell'aria.
- 3) Tutti i cantieri e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.
- 4) L'amianto o i materiali contenenti amianto in grado di produrre polveri devono essere stoccati e debitamente condizionati in pacchi sigillati per il trasporto.
- 5) I residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile e condizionati in pacchi sigillati con etichettatura indicante il contenuto di amianto. Questa misura non si applica alle attività minerarie.

I residui di cui al primo paragrafo devono essere trattati in conformità della Direttiva del Consiglio 91/689/CEE (*).

(*) GU L 377, 31.12.1991, pag. 20.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati all'articolo 8, e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di amianto nell'aria sul posto di lavoro va effettuata regolarmente.
2. I campioni devono essere rappresentativi dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.
3. Il prelievo di campioni va effettuato previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa.
4. Il prelievo dei campioni è effettuato da personale in possesso delle necessarie qualifiche. I campioni prelevati vengono successivamente analizzati in laboratori attrezzati e qualificati per applicare le idonee tecniche di identificazione.

5. La durata del campionamento dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre è effettuato quando possibile tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 (*).

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al primo comma, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

(*) Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).»

7) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).»

8) All'articolo 9, il punto 1 è soppresso.

9) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue:

«Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, occorre identificare le ragioni del superamento del suddetto limite e devono essere adottate tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione al più presto possibile.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario.»

10) Viene aggiunto un articolo 10a:

«Articolo 10a

Prima di intraprendere dei lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi sono dubbi sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si dovranno seguire le norme e le procedure di rimozione dell'amianto.»

11) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione, per le quali si prevede il superamento dei valori limite fissati dall'articolo 8 e per le quali non è possibile prendere misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:

- a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali che essi devono indossare; e
- b) verranno affissi appositi cartelli per segnalare che si prevede il superamento dei limiti fissati nell'articolo 8; e
- c) si dovrà evitare la diffusione della polvere al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.»

12) All'articolo 12 (2) i primi due commi sono sostituiti da quanto segue:

«2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prescrivere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve specificare particolarmente che:

- l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima di applicare le tecniche di demolizione,
- venga fornito, se necessario, l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).»

13) Viene aggiunto un nuovo articolo 12a:

«Articolo 12a

1. I datori di lavoro devono prevedere misure di formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari.

2. I corsi di formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e informarli su quanto segue:

- a) proprietà dell'amianto e suoi effetti sulla salute, ivi incluso l'effetto sinergico del fumo,
- b) tipi di prodotti o materiali a potenziale contenuto di amianto,
- c) attività che possono comportare un'esposizione all'amianto e importanza dei controlli preventivi per contenere tale esposizione,

d) procedure di lavoro sicure, controlli e attrezzature di protezione,

e) scopo, scelta, selezione, limiti e corretta utilizzazione delle attrezzature di protezione respiratoria,

f) procedure di emergenza,

g) procedure di decontaminazione,

h) eliminazione dei rifiuti,

i) controllo medico.

3. Orientamenti pratici per la formazione degli addetti alla rimozione dell'amianto verranno messi a punto a livello comunitario.»

14) Viene aggiunto un articolo 12b:

«Articolo 12b

Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo.»

15) All'articolo 14 paragrafo 2, il punto b) è sostituito da quanto segue:

«b) qualora dai risultati emergano valori superiori ai valori limite fissati dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono immediatamente informati del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati sulle misure da prendere o, in caso di urgenza, informati delle misure prese.»

16) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

«2. Il registro di cui al punto 1 e le cartelle cliniche di cui al punto 1 dell'articolo 15 devono essere conservati per un periodo minimo di 40 anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»

17) All'articolo 16 va aggiunto un nuovo paragrafo 3:

«3. Tali documenti vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»

18) L'allegato I è soppresso.

19) Il paragrafo 3 dell'allegato II è modificato come segue:

Articolo 2

«3. L'accertamento clinico dei lavoratori va effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare le seguenti misure fondamentali:

- costituzione della cartella clinica e professionale del lavoratore,
- colloquio individuale,
- esame clinico generale,
- esame della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo della salute dovrà decidere, caso per caso e alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomografia assiale computerizzata.»

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Al momento dell'adozione da parte degli Stati membri, tali disposizioni dovranno fare riferimento alla presente Direttiva o essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente Direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente Direttiva.
